

## IL RETTORE

**VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull'autonomia universitaria;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, in particolare gli artt. 22, 22-bis e 22-ter;

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, emanato con Decreto rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011 e s.m.i. ed in particolare l'art. 7, comma 2, lettera f), il quale dispone: «2. *[In particolare, il Senato accademico:] f) approva, a maggioranza assoluta dei propri membri e previo parere del Consiglio di amministrazione, il Regolamento generale dell'Ateneo e gli altri regolamenti, compresi quelli di competenza delle strutture didattiche e di ricerca in materia di didattica e di ricerca; [omissis]*»;

**VISTO** il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, emanato con Decreto rettorale n. 1385 del 18 aprile 2025;

**VISTO** il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

**VISTO** il Contratto, sottoscritto in data 18 marzo 2025, tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali relativo alla sequenza contrattuale prevista dall'art. 178, comma 1, lettera g) CCNL del personale Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 4 settembre 2025;

**VISTE** le deliberazioni dal Senato Accademico, assunte nelle sedute del 4 settembre 2025 e del 12 settembre 2025;

**RITENUTO** di procedere all'emanazione del suddetto Regolamento, così come approvato dai suddetti organi di governo dell'Ateneo;

## DECRETA

**Art. 1** - È emanato il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca, ai sensi degli artt. 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**Art. 2** - Il presente decreto è acquisito alla raccolta ufficiale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo alla pagina:

<http://web.uniroma2.it/it/percorso/campus/sezione/regolamenti>

**Art. 3** – Il Regolamento di cui al precedente articolo 1 entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ateneo.

**IL RETTORE**

(Prof. Nathan Levialdi Ghiron)

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, INCARICHI POST-DOC E INCARICHI DI RICERCA AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 22-BIS E 22-TER DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

**Art. 1 Finalità e ambito di applicazione**

**TITOLO I – Disposizioni comuni**

**Art. 2 Attivazione delle procedure di selezione**

**Art. 3 Commissione giudicatrice**

**Art. 4 Approvazione degli atti**

**Art. 5 Obblighi di pubblicità**

**Art. 6 Stipula del contratto di lavoro**

**Art. 7 Rapporto di lavoro**

**Art. 8 Titolari di contratti o di incarichi di ricerca nelle scienze medico-sperimentali e cliniche**

**Art. 9 Diritti di proprietà intellettuale e industriale**

**Art. 10 Durata complessiva dei contratti ed incarichi**

**TITOLO II – Contratti di ricerca**

**Art. 11 Modalità di selezione**

**Art. 12 Durata dei contratti di ricerca**

**Art. 13 Importo**

**Art. 14 Bando di selezione**

**Art. 15 Ammissione dei candidati alle selezioni**

**Art. 16 Modalità di svolgimento delle selezioni**

**Art. 17 Proroga dei contratti**

**Art. 18 Rinnovo dei contratti**

**Art. 19 Cause di estinzione del rapporto di lavoro**

**Art. 20 Incompatibilità**

**Art. 21 Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

**TITOLO III - Incarichi post-doc**

**Art. 22 Bando di selezione**

**Art. 23 Requisiti di partecipazione**

**Art. 24 Modalità di svolgimento delle selezioni**

**Art. 25 Proroga dei contratti post-doc**

**Art. 26 Cause di estinzione del rapporto di lavoro**

**Art. 27 Incompatibilità**

**Art. 28 Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

**TITOLO IV - Incarichi di ricerca**

**Art. 29 Modalità di selezione e requisiti di partecipazione**

**Art. 30 Bando di selezione e manifestazione di interesse**

**Art. 31 Modalità di svolgimento delle selezioni**

**Art. 32 Conferimento diretto a seguito di manifestazione di interesse**

**Art. 33 Disciplina dell'incarico**

**Art. 34 Proroga e rinnovo degli incarichi di ricerca**

**Art. 35 Cause di estinzione dell'incarico**

**Art. 36 Incompatibilità**

**Art. 37 Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

**TITOLO V – Norme transitorie e finali**

**Art. 38 Norme transitorie e finali – Entrata in vigore**

## **Articolo 1**

### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca e degli incarichi di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché il regime giuridico e il trattamento economico e previdenziale spettante ai titolari degli stessi.
2. I contratti di ricerca e gli incarichi sono attivati nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori adottata dal Consiglio Europeo il 18 dicembre 2023.
3. L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (di seguito "Ateneo") può stipulare:
  - a) contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca;
  - b) contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc", per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
  - c) contratti a tempo determinato, denominati "incarichi di ricerca", per l'introduzione alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di un tutor.
4. I contratti e gli incarichi di cui al comma 3 possono essere finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
5. Per la spesa complessiva per i contratti di ricerca e per gli incarichi post-doc e di ricerca si applica quanto disposto, rispettivamente, dall'art. 22, comma 6 e dall'art. 22-ter, comma 10 della legge n. 240 del 2010.
6. Ai fini del presente Regolamento, l'uso del solo genere maschile nella declinazione dei soggetti che risultano a vario titolo destinatari delle relative disposizioni costituisce una mera opzione lessicale, sicché ricomprende indistintamente qualunque genere.

## **TITOLO I – Disposizioni comuni**

### **Art. 2**

#### **Attivazione delle procedure di selezione**

1. Il conferimento di un contratto o di un incarico post-doc o di un incarico di ricerca avviene previo esperimento di procedure pubbliche selettive.
2. La proposta di attivazione della procedura pubblica selettiva finalizzata al conferimento di un contratto di ricerca, di un incarico post-doc o di un incarico di ricerca è formulata con delibera del Consiglio di

Dipartimento presso cui è realizzato il progetto di ricerca nell'ambito della disponibilità di bilancio e tenuto conto dei vincoli di legge.

3. La proposta di attivazione di cui al comma 2 deve indicare:

- a) il numero dei posti da attivare;
- b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto di ricerca ovvero il contenuto dell'incarico post doc o dell'incarico di ricerca;
- c) il responsabile della ricerca per il contratto di ricerca ovvero il tutor per l'incarico di ricerca;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare e uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- e) la sede di svolgimento delle attività;
- f) il finanziamento su cui grava il costo del contratto o dell'incarico;
- g) ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, l'attestazione della coerenza dell'attività di ricerca di cui alla precedente lettera b) con il progetto di ricerca per il quale è erogato il finanziamento;
- h) l'importo annuo lordo da corrispondere al titolare del contratto o dell'incarico;
- i) i titoli valutabili;
- j) l'eventuale lingua straniera richiesta;
- k) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione, che, in ogni caso, non può essere superiore a cinque;
- l) il termine per la presentazione delle domande, che, in ogni caso, non può essere inferiore a dieci giorni e superiore a trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul sito internet istituzionale dell'Ateneo.

4. Il bando di indizione della procedura pubblica selettiva è emanato con Decreto rettorale, contiene gli elementi di cui ai successivi articoli 14, 23 e 32 del presente Regolamento ed è reso pubblico sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, sul Portale dell'Unione Europea e sul sito istituzionale dell'Ateneo.

### **Art. 3**

#### **Commissione giudicatrice**

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Consiglio di Dipartimento, che ha richiesto l'attivazione della procedura, formula la proposta di nomina della Commissione giudicatrice.

2. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto rettorale, che viene reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.
3. La Commissione è costituita da tre componenti, esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra professori e ricercatori, anche esterni all'Ateneo, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di indizione della procedura, garantendo - per quanto possibile - l'equilibrata rappresentanza di genere.
4. Possono essere nominati quali componenti della Commissione anche docenti in servizio presso Atenei stranieri che rivestano una posizione accademica corrispondente a quella di professore o ricercatore dell'ordinamento italiano, così come definita dal relativo decreto ministeriale. In tal caso, il Consiglio di Dipartimento, nella relativa delibera, attesta la riconducibilità delle competenze dei componenti stranieri al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di indizione della procedura.
5. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
6. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
  - a) i professori e i ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge n. 240 del 2010;
  - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
  - c) i professori e i ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 11/07/1980, n. 382 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
7. Ogni componente della Commissione è tenuto a rendere dichiarazione di assenza di incompatibilità e/o di conflitto di interessi.
8. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
9. Per i docenti dell'Ateneo, la partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate.
10. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

11. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le modalità di svolgimento devono essere verbalizzate.

12. La Commissione, nella riunione di insediamento:

- a) individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante;
- b) definisce i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum, delle pubblicazioni e del progetto nonché i punteggi attribuibili;
- c) determina le modalità del colloquio.

13. La Commissione dispone di cento punti per la valutazione dei candidati. La idoneità si consegue con una valutazione minima pari a settanta centesimi.

14. I lavori della commissione devono concludersi entro novanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina sul sito istituzionale dell'Ateneo.

15. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, il termine per la conclusione dei lavori. La proroga è concessa su istanza del Presidente della Commissione per comprovati motivi da quest'ultimo segnalati ovvero d'ufficio, ove, a seguito di apposita istruttoria, siano riscontrate oggettive situazioni che impediscano la conclusione tempestiva dei lavori.

16. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine di cui al precedente comma 14, anche se prorogato ai sensi del comma 15, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, ove individuabili, o dell'intera commissione, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 14 e 15.

#### **Art. 4**

##### **Approvazione degli atti**

- 1. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni, sono approvati con Decreto rettorale.
- 2. Dalla data di pubblicazione del Decreto rettorale di approvazione degli atti decorre il termine di validità della graduatoria di merito fissato in sei mesi.
- 3. In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore è facoltà dell'Ateneo procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini di cui al precedente comma 2.
- 4. Nei termini di validità della graduatoria di merito, accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria:

- a) per le ulteriori esigenze del medesimo progetto di ricerca, il Consiglio di Dipartimento che ha chiesto l'attivazione della procedura può chiedere il conferimento di ulteriori contratti di ricerca mediante lo scorrimento della graduatoria;
- b) per esigenze scientifiche, didattiche e di terza missione, i Consigli di Dipartimento, in luogo della richiesta di indizione di una nuova procedura, possono chiedere il conferimento di incarichi post-doc o di ricerca mediante lo scorrimento della graduatoria.

## **Art 5**

### **Obblighi di pubblicità**

1. Sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo, oltre al bando, anche il provvedimento di nomina della commissione, il verbale di predeterminazione dei criteri di valutazione e, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali, il provvedimento di approvazione degli atti.

## **Art. 6**

### **Stipula del contratto di lavoro**

1. Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) il termine iniziale e finale;
- b) la sede di svolgimento delle attività;
- c) le attività relative al progetto di ricerca o agli incarichi;
- d) il trattamento economico annuo lordo;
- e) le modalità e i termini con cui il contrattista è tenuto, nel corso e al termine del contratto di ricerca, a sottoporre al Dipartimento il risultato dell'attività scientifica svolta a mezzo di apposita relazione;
- f) le cause di risoluzione del contratto e i necessari termini di preavviso;
- g) le cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) la disciplina relativa alla proprietà intellettuale e la normativa sul trattamento dei dati e i relativi obblighi di riservatezza;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.

2. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista o dall'incaricato e dal Rettore.

3. L'Ateneo convoca il vincitore o, in caso di scorrimento della graduatoria, l'idoneo avente diritto, per la stipula del contratto, indicando la data di decorrenza del contratto stesso. Il vincitore o, in caso di scorrimento della graduatoria, l'idoneo avente diritto può chiedere un differimento motivato della decorrenza per un tempo

non superiore a quindici giorni. Il mancato rispetto del termine iniziale del contratto stabilito ai sensi del presente articolo comporta la decadenza dal diritto.

## **Art. 7**

### **Rapporto di lavoro**

1. Il trattatista o l'incaricato svolge esclusivamente le attività oggetto del contratto o dell'incarico. Per i soli contratti di ricerca, il trattatista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività di ricerca a mezzo di apposita relazione.
2. La titolarità dei contratti o degli incarichi non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
3. Al rapporto di lavoro subordinato si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili e ogni altra norma in materia di diritti e tutele dei lavoratori e delle lavoratrici.
4. Il trattatista o l'incaricato è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del Codice Etico, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice Etico e di Comportamento emanato con Decreto Rettorale n. 3678 del 20 dicembre 2022 e ad uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso l'Ateneo.
5. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. Il procedimento e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza del Rettore.
6. Ai trattatisti e agli incaricati post-doc si applica, in quanto non diversamente previsto dal presente Regolamento, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con una pubblica amministrazione. In caso di richiesta di autorizzazione ad assumere un incarico retribuito ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, l'autorizzazione è rilasciata previo parere del Consiglio di Dipartimento, sentito, per i contratti di ricerca, il Responsabile scientifico.

## **Art. 8**

### **Titolari di contratti o di incarichi di ricerca nelle scienze medico-sperimentali e cliniche**

1. Ai titolari di contratti e incarichi post-doc e di ricerca aventi ad oggetto attività di ricerca nelle scienze medico-sperimentali e cliniche è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionali e dai Regolamenti vigenti, la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo e in particolare delle strutture del Policlinico Tor Vergata, ai fini direttamente connessi all'espletamento della propria attività di ricerca, ivi compresi quelli di acquisizione di dati clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

## **Art. 9**

### **Diritti di proprietà intellettuale e industriale**

1. Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, l'Ateneo è titolare esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso dell'attività svolta dal contrattista in esecuzione del contratto.

2. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dal titolare dei contratti di ricerca, di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca per conto dell'Ateneo nell'esecuzione delle proprie attività di ricerca sono disciplinati in conformità alle previsioni del Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Ateneo vigente al momento del conseguimento dei risultati.

## **Art. 10**

### **Durata complessiva dei contratti ed incarichi**

1. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni, il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

## **TITOLO II - Contratti di ricerca**

## **Art. 11**

### **Modalità di selezione**

1. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore – che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

## **Art. 12**

### **Durata dei contratti di ricerca**

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni, secondo quanto previsto dal successivo art. 18.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, secondo quanto previsto dal successivo art. 17.

### **Art. 13**

#### **Importo**

1. L'importo annuale dei contratti di ricerca, comprensivo degli oneri a carico del percipiente e dell'Amministrazione, è determinato in misura variabile all'interno delle seguenti tre fasce, in relazione ai requisiti di accesso fissati dal bando, alla complessità del progetto di ricerca a cui sono correlati e alle attività scientifiche da svolgere:
  - a) livello minimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
  - b) livello intermedio: pari alla media aritmetica tra il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
  - c) livello massimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
2. In deroga a quanto disciplinato dal precedente comma del presente articolo, l'importo dei contratti finanziati con contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, promossi da enti nazionali, europei o internazionali, può essere stabilito dall'ente finanziatore, in misura comunque non inferiore al livello minimo di cui al punto 1 lettera a) del presente articolo.

### **Art. 14**

#### **Bando di selezione**

1. Il bando di selezione deve contenere:
  - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
  - b) i requisiti per la partecipazione;
  - c) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
  - d) il Responsabile della ricerca;
  - e) il gruppo scientifico-disciplinare e uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
  - f) il Dipartimento e la sede di svolgimento delle attività;
  - g) il numero massimo di pubblicazioni ai fini della valutazione;

- h) il termine per la presentazione della domanda;
- i) i titoli valutabili;
- j) la lingua straniera richiesta;
- k) la retribuzione annua lorda e il trattamento previdenziale.

## **Art. 15**

### **Ammissione dei candidati alle selezioni**

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.
3. Per il titolo di dottorato o specializzazione da conseguirsi all'estero la Commissione giudicatrice valuta l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.
4. Non possono partecipare alle selezioni:
  - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022 n. 79;
  - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

## **Art. 16**

### **Modalità di svolgimento delle selezioni**

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali al programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La valutazione è integrata da un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
  - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
  - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
  - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
  - d) idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata e conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca, accertate mediante colloquio.
5. I punteggi attribuiti ai titoli in applicazione dei criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c) devono essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
6. La Commissione, conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e attribuisce il relativo punteggio.
7. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione.

## **Art. 17**

### **Proroga dei contratti**

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo o internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 240 del 2010. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. La proroga del contratto, su proposta del Responsabile della ricerca, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore.

## **Art. 18**

### **Rinnovo dei contratti**

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo o internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca deve in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 240 del 2010. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. La proroga del contratto, su proposta del Responsabile della ricerca, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve essere trasmessa almeno tre mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e deve indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore.

## **Art. 19**

### **Cause di estinzione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine, dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di scioglimento prevista dalla normativa vigente.

2. L'annullamento della procedura di reclutamento ha come effetto l'annullamento del contratto.
3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c. c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto per l'Ateneo sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica, sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

## **Art. 20**

### **Incompatibilità**

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
  - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
  - b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
  - c) titolarità dei contratti di cui all'art. 22-bis, 22-ter e 24 della legge n. 240 del 2010;
  - d) borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero.
3. Ferme le disposizioni precedenti, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

## **Art. 21**

### **Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 13 del presente Regolamento.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Ateneo e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

### **TITOLO III - Incarichi post-doc**

#### **Art. 22**

##### **Bando di selezione**

1. Il bando di selezione deve contenere:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) i requisiti per la partecipazione;
- c) il gruppo scientifico-disciplinare e uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- d) il Dipartimento e la sede di svolgimento delle attività;
- e) il numero massimo di pubblicazioni ai fini della valutazione;
- f) il termine per la presentazione della domanda;
- g) i titoli valutabili;
- h) la lingua straniera richiesta;
- i) la retribuzione annua lorda e il trattamento previdenziale.

#### **Art. 23**

##### **Requisiti di partecipazione**

1. Possono concorrere alle selezioni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2. Non possono partecipare alle selezioni:

- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di

ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (i.e.: i RTT);

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento del Rettore, e notificata all'interessato.

## **Art. 24**

### **Modalità di svolgimento delle selezioni**

1. La modalità di svolgimento della selezione è finalizzata a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.

2. La selezione si articola in:

a) valutazione dei titoli e del curriculum;

b) colloquio orale, eventualmente anche in una lingua diversa dall'italiano.

3. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.

4. All'esito dei lavori, la Commissione individua il vincitore della selezione.

## **Art. 25**

### **Proroga degli incarichi post-doc**

1. I contratti, di durata almeno annuale, possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.

3. I termini di cui al precedente comma sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

4. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
6. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve essere trasmessa almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e deve indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

## **Art. 26**

### **Cause di estinzione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine, dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di scioglimento prevista dalla normativa vigente.
2. L'annullamento della procedura di reclutamento ha come effetto l'annullamento del contratto.
3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c. c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

## **Art. 27**

### **Incompatibilità**

1. Gli incarichi sono incompatibili con:
  - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
  - b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca;
  - c) titolarità dei contratti di cui all'art. 22, 22-ter e 24 della legge n. 240 del 2010;
  - d) borse di studio a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. L'incarico è, altresì, incompatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

3. Il titolare dell'incarico non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

### **Art. 28**

#### **Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. Agli incaricati post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo minimo stabilito con decreto del Ministro, in misura comunque non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
2. Il trattamento economico annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti per i redditi di lavoro dipendente.
3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

### **TITOLO IV - Incarichi di ricerca**

### **Art. 29**

#### **Modalità di selezione e requisiti di partecipazione**

1. L'assunzione degli incaricati avviene previo espletamento di procedure selettive.
2. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, l'Ateneo può prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati sul proprio sito istituzionale ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.
3. Alle selezioni e alle manifestazioni di interesse possono partecipare giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
4. Non possono partecipare alle selezioni e agli avvisi di manifestazione di interesse:
  - a) coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione dell'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento del Rettore, e notificata all'interessato.

### **Art. 30**

#### **Bando di selezione e Avviso di manifestazione di interesse**

1. Il bando di selezione o l'avviso di manifestazione di interesse deve contenere:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) i requisiti per la partecipazione;
- c) il gruppo scientifico-disciplinare e uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- d) il Dipartimento e la sede di svolgimento delle attività;
- e) il numero massimo di pubblicazioni ai fini della valutazione;
- f) il termine per la presentazione della domanda;
- g) i titoli valutabili;
- h) la lingua straniera richiesta;
- i) la retribuzione annua lorda e il trattamento previdenziale.

### **Art. 31**

#### **Modalità di svolgimento delle selezioni**

- 1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'idoneità del curriculum allo svolgimento dell'attività di ricerca.
- 2. La valutazione può essere integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine dei candidati.
- 3. La Commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima per la valutazione dei candidati.
- 4. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
- 5. All'esito dei lavori, la Commissione individua il vincitore della selezione.

## **Art. 32**

### **Conferimento diretto a seguito di manifestazione di interesse**

1. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso.
2. Su indicazione motivata del responsabile scientifico del progetto di ricerca che valuta comparativamente i candidati, l'incarico di ricerca è conferito dal Consiglio dei Dipartimento.
3. Della decisione di affidamento è data notizia sul sito istituzionale dell'Ateneo.

## **Art. 33**

### **Disciplina dell'incarico**

1. L'incarico è finalizzato esclusivamente all'introduzione alla ricerca e alla innovazione sotto la supervisione di un tutor.
2. La titolarità dell'incarico non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
3. L'incaricato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del responsabile scientifico e del tutor, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca

## **Art. 34**

### **Proroga e rinnovo degli incarichi di ricerca**

1. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. I termini di cui al precedente comma sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

4. La proroga e il rinnovo del contratto sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.

5. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve essere trasmessa almeno novanta giorni prima della scadenza dell'incarico all'Amministrazione e deve indicare la durata della proroga o del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

### **Art. 35**

#### **Cause di estinzione dell'incarico**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine, dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di scioglimento prevista dalla normativa vigente.

2. L'annullamento della procedura di reclutamento ha come effetto l'annullamento del contratto.

3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c. c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

### **Art. 36**

#### **Incompatibilità**

1. Gli incarichi sono incompatibili con:

a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;

b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca;

c) titolarità dei contratti di cui all'art. 22, 22-bis e 24 della legge n. 240 del 2010;

d) borse di studio a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. L'incarico è, altresì, incompatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

3. Il titolare dell'incarico non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

## **Art. 37**

### **Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. Agli incaricati spetta un trattamento economico determinato dall'Ateneo, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro.
2. Il trattamento economico annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
3. Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca. A tal fine, il finanziamento di ogni incarico di ricerca deve prevedere una quota aggiuntiva, nella misura dello 0,7% del relativo importo lordo, da destinare a un fondo maternità appositamente istituito dall'Ateneo.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

## **TITOLO V - Norme transitorie e finali**

### **Art. 38**

#### **Norme transitorie e finali – Entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22, 22-bis, 22-ter della legge n. 240 del 2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della legge n. 240 del 2010, emanato con Decreto Rettorale n. 1385/2025 (Prot. n. 23014 del 18 aprile 2025), che continua ad applicarsi ai contratti di ricerca già stipulati.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.